

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO
DEL GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE E DELL'ANIDRIDE CARBONICA ASSOCIATA ALLE
ACQUE MINERALI DENOMINATO "SORGENTE SANTAGATA II"
NEL COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (CE)**

TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Regione Campania,
con il presente atto valido ad ogni effetto di legge

tra

la **Regione Campania**, di seguito denominata "Amministrazione" o "Concedente", C.F. 800.119.906.39, in
persona del dirigente della _____ dott. _____, giusta
_____ n. ____ del _____ di conferimento dell'incarico, nato a _____ il _____, C.F.
_____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania, sita in Napoli, alla
via S. Lucia, n. 81

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, iscritta
nel registro delle imprese di _____, n. di R.E.A. _____, e Partita IVA
_____, domiciliazione _____, rappresentata dal Sig. _____,
nato a _____ il _____, C.F. _____, nella sua qualità di
_____ e legale rappresentante dell'impresa, di seguito denominata Concessionario.

PREMESSO CHE:

le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione Campania costituiscono patrimonio
indisponibile della Regione Campania;

la Legge Regionale della Campania 29 luglio 2008, n. 8, recante la "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle
acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" promuove la razionale
utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e disciplina, tra l'altro, la ricerca, la coltivazione e
l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e
delle sostanze od energie associate;

il Regolamento regionale n. 10/2010, pubblicato sul BURC n. 28 del 12/04/2010, di attuazione della citata legge
regionale 9 luglio 2008, n. 8, disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della
valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all'art. 1 della citata Legge, attraverso attività di
ricerca, coltivazione e utilizzazione;

la concessione, denominata "Sorgente Santagata II" nel Comune di Rocchetta e Croce (CE), è relativa allo
sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale e dell'anidride carbonica ad essa associata;

l'acqua minerale naturale ricompresa nella concessione è denominata "Santagata", riconosciuta con decreto del ministero della Salute del 29 novembre 1999, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ della U.O.D. 50 02 02, è stata indetta una gara avente a oggetto l'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali e anidride carbonica associata denominata "Sorgente Santagata II";

l'Avviso, il Disciplinare, il Capitolato con annesso Elenco particellare, lo schema di Convenzione e gli Allegati tecnici relativi alla Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale "Sorgente Santagata II" sono stati pubblicati, tra l'altro, sul B.U.R.C. n. _____ del _____ ed è stata data agli atti indicati la pubblicità prevista dalla legge;

con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione di gara;

espletata la gara, è risultata aggiudicataria l'impresa _____;

con Decreto Dirigenziale della _____ n. _____ del _____ si è preso atto delle risultanze di gara e si è formulata l'aggiudicazione in favore di _____, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata e, in particolare, l'Avviso, il Capitolato con annesso Elenco particellare, il Disciplinare, l'Offerta Tecnica ed Economica, la Planimetria, la delimitazione dell'area di Concessione, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, viene sottoscritta e allegata al presente contratto, rispettivamente alle lettere "A" (Avviso), "B" (Capitolato, con annesso Elenco particellare), "C" (Disciplinare), "D" (Offerta tecnica ed economica), "E" (Planimetria), "F" (Piano di delimitazione dell'area), "G" (Aree di salvaguardia) e "H" (Protocollo di Legalità).

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è il conferimento della concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale e dell'anidride carbonica associata alle acque minerali denominata "Sorgente Santagata II", mediante coltivazione e captazione dei pozzi elencati nel Capitolato (sub. B).

Art. 3 – Delimitazione area del giacimento e aree di salvaguardia

1. L'area del giacimento oggetto di concessione è individuata nel piano di delimitazione della concessione, allegato alla presente Convenzione (sub "F").

2. Le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R. n. 8/2008, sono distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale (sub "G"), e sono individuate nel piano di delimitazione allegato alla presente Convenzione.
3. La relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. 152/2006, nel quale si stabilisce che le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
4. La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:
 - avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;
 - essere adeguatamente protetta;
 - essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.
5. La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:
 - la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - la realizzazione di aree cimiteriali;
 - l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
 - la gestione di rifiuti;
 - lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - la realizzazione di pozzi perdenti;
 - il pascolo e la stabulazione di bestiame.

6. Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
7. Nelle **zone di rispetto** sono consentite, nel rispetto della vigente normativa, le seguenti strutture e attività:
 - fognature;
 - edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
 - opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
 - pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.
8. In caso di mancata individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 4 – Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del Regolamento regionale n. 10/2010.
2. La durata della concessione è ridotta nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con D.G.R.C. n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
3. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, si provvederà ad apposita procedura a evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione regionale, in quanto titolare della risorsa, ogni decisione in merito all'*an*, *al quantum* e *al quomodo* del relativo sfruttamento successivo, nel rispetto, ovviamente, delle previsioni di legge, dei principi inderogabili di matrice comunitaria e delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa stessa.

Art. 5 – Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 8/2008 e con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento regionale n. 10/2010.
2. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione e al rilascio del titolo abilitativo da parte della Regione, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Qualsiasi atto di trasferimento che non abbia riportato la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comporta in capo al dante causa la revoca della concessione e quant'altro previsto dalla normativa regionale di riferimento, e la nullità del trasferimento.
4. Qualora il concessionario proceda al trasferimento della concessione in assenza della prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, oltre alla revoca di cui al comma precedente è comminata, a carico dell'avente causa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 ai sensi del comma 6 dell'art. 37 della L.R. n. 8/2008.

Art. 6 – Cessazione della concessione

1. La cessazione della concessione avviene, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:
 - rinuncia;
 - decadenza;
 - revoca;
 - esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 (limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali);
 - per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
2. La Regione adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l'esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all'eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.
3. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Rocchetta e Croce, nel cui territorio ricade l'area di concessione, ed è pubblicato sul B.U.R.C.
4. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi con apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.

Art. 7 – Revoca e decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 8/2008, previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni:
 - a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;

- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
 - c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'art. 36 della L.R. n. 8/2008, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
 - d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
 - e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali;
 - f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
 - g) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 (contratti di somministrazione) e nell'articolo 8, comma 1 della L.R. 8/2008 (trasferimento della concessione);
 - h) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
 - i) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37 della L.R. 8/2008.
2. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. La decadenza della concessione comporta l'escussione della garanzia prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.
3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
4. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.
5. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario con i criteri individuati all'art. 22 del Regolamento regionale n.10/2010.

Art. 8 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a:
- a) eseguire il Progetto generale di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata in gara e risultata aggiudicataria, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma alla stessa allegato;
 - b) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato in gara;
 - c) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione e attenersi a quanto previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati, dalla L.R. n. 8/2008 e dal relativo Regolamento regionale n. 10/2010;
 - d) delimitare, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 10/2010, l'area di concessione con

riferimenti fissi e facilmente individuabili e individuare ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione mediante collocazione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;

- e) indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- f) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati alla tipologia del giacimento, e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, nonché per la misura della conducibilità elettrica e, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi, ai sensi dell'art 34 della L.R. n. 8/2008 e dell'art. 27 del Regolamento regionale n. 10/2010. Gli apparecchi di misura devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. Gli stessi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento. I misuratori automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione. Il concessionario deve apporre i sigilli di garanzia alla presenza di un rappresentante della Regione. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione. I dati devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore;
- g) trasmettere al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre, ai sensi degli artt. 13 e 37 del Regolamento regionale n. 10/2010, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva e a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti all'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal predetto ufficio regionale, nonché a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- h) trasmettere, al competente ufficio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati statistici di fine anno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la scheda riportata nell'Allegato P1 del Regolamento regionale n. 10/2010. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare al Comune dove sono ubicati i punti di eduazione di cui all'art. 36, commi 7 e 8, della L.R. n. 8/2008;
- i) effettuare, nelle modalità indicate dall'art. 28 del Regolamento regionale n. 10/2010, la videoispezione dei pozzi, con cadenza quinquennale o per esigenze, debitamente motivate, rappresentate dal competente ufficio regionale, al fine di accertarne lo stato e programmarne la regolare manutenzione. La videoispezione è trasmessa senza ritardo al competente ufficio regionale, unitamente a una relazione tecnica illustrativa a firma del Direttore di Miniera;
- j) corrispondere, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 8/2008, alla Regione Campania il diritto proporzionale annuo anticipato, rapportato all'area di concessione che è pari a ha _____. nella misura di € _____, come da aggiornamento in funzione dell'indice Istat, accertato

annualmente con decreto regionale, nonché il contributo annuo pari ad € ____/mc comprensivo delle maggiori somme dovute in ragione dell'offerta presentata in sede di gara. Il diritto proporzionale dovrà essere corrisposto all'amministrazione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il contributo annuo dovrà essere corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per una parte pari al 50% al comune di Rocchetta e Croce, dove sono ubicati i punti di eduazione, e per la restante parte alla Regione Campania, cui spettano anche le maggiori somme dovute al rialzo della base d'asta.

- k) corrispondere l'imposta sulle concessioni ex art. 7 e 8 della L.R. n. 1/1972 pari al 10% del canone di concessione e le ulteriori somme previste dal provvedimento di concessione, pari ad € _____;
- l) eseguire il pagamento dei diritti proporzionali, dei contributi e dell'imposta summenzionati mediante la piattaforma PagoPA MyPay, accessibile al link <https://mypay.regione.campania.it/pa/home>, utilizzando i seguenti codici tariffa:
 - 1251 per il contributo annuo;
 - 1567 per i diritti proporzionali;
 - 1267 per l'imposta sulla concessione.

Il mancato pagamento dei diritti e dei contributi dovuti alle Amministrazioni regionale e comunale comporta l'avvio di un procedimento sanzionatorio, che può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione;

- m) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione, nonché dalla L.R. n. 8/2008 e dal Regolamento regionale n. 10/2010 e, più in generale, dalle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- n) effettuare tutte le analisi per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa minerale sfruttata secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- o) effettuare la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque minerali;
- p) trascrivere, a propria cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. n. 8/2008;
- q) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione – in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del codice civile – copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- r) rispettare per tutta la durata della concessione le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).

Art. 9 – Cauzione

1. La Regione dà atto che il Concessionario ha prestato:

- a) cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza della presente Convenzione, mediante polizza fidejussoria n. _____ stipulata in data _____ con _____ di _____ per una somma pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione stessa e il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non risulteranno danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il Concessionario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza della Concessione;
- b) garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa n. _____ del _____ dell'importo di euro _____, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. n. 8/2008 e dell'art 31 del Regolamento regionale n. 10/2010 per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

1. La presente Convenzione sarà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) nell'ipotesi di mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dall'art. 8 e, in particolare, laddove il concessionario non esegua il Progetto generale di coltivazione in conformità all'offerta presentata in gara con riferimento a ciascuno degli aspetti valutati o non provveda al pagamento dei canoni e corrispettivi in conformità alle disposizioni dell'art.36 della L.R. n. 8/2008 e all'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi assunti all'art. 12 (divieto di cessione del contratto).

2. La presente Convenzione sarà inoltre risolta di diritto al verificarsi delle ipotesi:

- a) in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con D.G.R.C. n. 633 del 15/11/2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse, di cui al comma 2 dell'art. 4;
- b) di decadenza previsti dal precedente art. 7.

3. Salve le ipotesi particolari regolate nella presente Convenzione, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del codice civile e della L.R. n. 8/2008.

Art. 11 – Responsabilità

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e da ogni eventuale pretesa fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 8/2008, dal Regolamento regionale n. 10/2010 in materia di contratti di somministrazione – sub concessione – gestione unitaria e dall'art. 5 della presente Convenzione, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'automatica risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., dell'escussione della garanzia e del risarcimento del danno.
2. Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della compagine del Concessionario deve essere comunicata e documentata entro e non oltre 30 giorni all'Amministrazione regionale per la competente verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, a pena della risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 14 – Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco ovvero attraverso la visura delle scritture contabili, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni sul sito oggetto di concessione.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 4 comma 12

della L.R. n. 8/2008. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Art. 16 – Foro Competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 17 – Domicilio del Concessionario

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso _____.

Art. 18 – Obblighi nascenti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dal protocollo di legalità

1. Le parti si obbligano al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che viene allegato alla presente Convenzione.

Art. 19– Disposizioni Finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali, in particolare la L.R. n. 8/2008, il Regolamento regionale n. 10/2010, l'Avviso pubblico e il Disciplinare, completi dei relativi allegati, approvati con determinazione n. _____ del _____.
2. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Le parti

Per la Regione Campania – Dirigente _____

dott. _____

Il Concessionario

Le parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni della presente convenzione e di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 18.

Per la Regione Campania – Dirigente _____

dott. _____

Il Concessionario
